

COMPENSORIO MONTANO DELLA CARNIA
TOLMEZZO
(Udine)

Statuto

PREAMBOLO

Il Compensorio montano della Carnia, quale Ente locale territoriale istituito in sostituzione della soppressa Comunità montana, non può che riconfermare i principi costitutivi e le finalità statutarie dell'Ente del quale è diretta emanazione.

Si ricollega, quindi, alle forme di governo che le sue genti si sono date e conquistate, in particolare con il Libero Governo della Carnia ed all'azione dell'Ente comunitario (Comunità Carnica) che, con lungimiranza

e ispirandosi ai valori della Resistenza, i Comuni Carnici si sono dati nel 1947, per ottenere, attraverso la loro

unione ed assieme ai Comuni del Canal del Ferro e Val Canale, il miglioramento economico e il progresso sociale e civile della Carnia e di tutto l'Alto Friuli.

Riconoscendo, inoltre, il principio dell'autonomia quale valore fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle comunità locali, il Compensorio montano della Carnia, promuove la più ampia partecipazione popolare

e di tutte le componenti della Società al fine di favorire il dibattito sull'istituzione della Provincia dell'Alto Friuli, così come indicato dal 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale istitutiva dei Compensori

montani, n. 33, del 20 dicembre 2002.

TITOLO I

IL COMPENSORIO MONTANO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Costituzione)

1.1. Tra i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa

Santina, Zuglio in applicazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, è costituito il Compensorio montano della Carnia.

Art. 2

(Sede)

2.1. Il Compensorio montano della Carnia ha sede in Tolmezzo.

2.2. Gli organi del Compensorio montano possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente.

Art. 3

(Segni distintivi)

3.1. Il Compensorio montano ha come segno distintivo il logo già adottato dalla Comunità montana della Carnia, l'uso del quale è stabilito con apposito regolamento.

Art. 4

(Finalità)

4.1. Il Compensorio montano si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria comunità,

attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e persegue i seguenti obiettivi:

- garantire a chi risiede ed opera sul territorio comprensoriale pari dignità, senza distinzione alcuna;
- la tutela delle comunità locali più deboli;

-- la salvaguardia e la valorizzazione della cultura locale, con particolare riferimento alla conservazione della lingua e delle parlate locali;

-- la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano e la tutela dell'ambiente;

-- la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al proprio territorio, da realizzare in forma associata, attraverso accordi con i comuni che lo compongono, con gli altri Comprensori montani e gli enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui tali enti sono dotati;

-- la promozione di strutture tecnico-amministrative e gestionali di supporto alle attività e funzioni dei propri Comuni;

-- la programmazione, nell'ambito di quella provinciale e regionale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico; finalizzata anche a gestire la residenzialità, specialmente nelle zone più marginali;

-- la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza e di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;

-- il collegamento con i propri emigranti anche mediante l'adesione ad enti o associazioni specifici;

-- la previsione dell'uso della lingua friulana nei rapporti con i cittadini e nell'attività dei propri organi collegiali, fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana.

4.2. Il Comprensorio persegue/realizza le proprie finalità sulla base dei seguenti principi:

-- autonomia ordinamentale, intesa quale capacità di assunzione di ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti nel presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo;

-- finalità dell'azione amministrativa e della gestione rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi dell'ente;

-- unicità dell'azione amministrativa e della gestione, intesa quale capacità dell'ente di svolgere le funzioni e compiti assegnati nell'ambito delle proprie potestà normative ed organizzative;

-- semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa e gestionale;

-- razionalizzazione organizzativa e territoriale dei servizi e funzioni di competenza;

-- i rapporti tra il Comprensorio montano, i Comuni associati e gli altri enti e associazioni pubbliche sono basati sul principio di pari dignità istituzionale e ispirati alla leale collaborazione.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMPENSORIO MONTANO

Art. 5

(Gli organi di governo del Comprensorio montano)

5.1. In armonia con la legislazione regionale in materia, gli organi di governo del Comprensorio montano sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

5.2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio del Comprensorio montano nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

CAPO I

IL CONSIGLIO DEL COMPENSORIO MONTANO

Art. 6

(Definizione)

6.1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comprensorio montano, titolare in particolare di funzioni di controllo sull'azione politica degli altri organi di governo nelle forme di cui al presente Statuto.

6.2. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare del Comprensorio montano che ha sede nel Comune

di Tolmezzo.

6.3. Il Consiglio si può riunire in una delle sedi comunali dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano per decisione dello stesso Consiglio ovvero su proposta della Giunta.

Art. 7

(Composizione e modalità di nomina del Consiglio)

7.1. I membri del Consiglio sono nominati con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia e dal presente Statuto.

7.2. I Sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio sono membri del Consiglio per la durata della loro carica; essi possono delegare, con atto comunicato al Presidente del Comprensorio, la loro rappresentanza nel

Consiglio ad un Assessore ovvero ad un Consigliere comunale in carica. L'atto di delega specifica se la rappresentanza

riveste carattere continuativo ovvero è limitata alla singola seduta del Consiglio; resta in ogni caso esclusa la facoltà di subdelega.

7.3. La designazione dei Consiglieri comunali di minoranza, che rivestono la qualità di membri del Consiglio del Comprensorio nella misura stabilita dalla legge regionale, è operata dall'assemblea straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

7.4. La convocazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma è attribuita al Presidente del Comprensorio montano, al quale devono essere comunicati da parte di ciascun Sindaco dei Comuni inclusi

nel Comprensorio i nominativi dei Consiglieri di minoranza in carica. Tale comunicazione deve avvenire nel termine di giorni 10, che decorre dal ricevimento da parte di ciascun Sindaco dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 8

(Le attribuzioni del Consiglio)

8.1. Ferme le competenze del Consiglio stabilite dalla legislazione regionale in materia, il presente Statuto individua le ulteriori competenze per la valorizzazione del ruolo di indirizzo del Consiglio.

8.2. Il Consiglio del Comprensorio montano delibera altresì:

-- la partecipazione dell'Ente a Società di Capitali;

-- gli indirizzi per la redazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-- la designazione di un rappresentante del Comprensorio nell'Assemblea delle autonomie locali di cui alla legge regionale 15/2001.

Art. 9

(La designazione dei rappresentanti del Comprensorio)

9.1. Il Consiglio delibera gli atti di indirizzo al fine dell'esercizio dei poteri di nomina, di designazione e di revoca dei rappresentanti del Comprensorio, attribuiti al Presidente dalla legislazione regionale in materia,

nonché dei rappresentanti del Comprensorio presso Istituzioni, Associazioni, ecc. il cui Statuto preveda la presenza di rappresentanti del Comprensorio.

9.2. Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo nel quale i rappresentanti del Comprensorio montano sono stati eletti, il Consiglio adotta motivato atto di indirizzo per la revoca del rappresentante da parte del Presidente; il rappresentante deve essere sentito personalmente

in ordine alla eventuale sussistenza di giustificato motivo nell'assenza.

Art. 10

(Le Commissioni consiliari)

10.1. Il Consiglio può esercitare le sue attribuzioni sulla base dell'esame preventivo delle proposte di deliberazione

da parte delle eventuali Commissioni consiliari nel suo seno costituite.

10.2. Il numero ed il funzionamento delle Commissioni consiliari è stabilito nel regolamento sul funzionamento

del Consiglio del Comprensorio.

10.3. In via transitoria, le Commissioni consiliari sono costituite con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10.4. È facoltà delle Commissioni consiliari disporre l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di deliberazione, nelle forme disciplinate dal regolamento.

Art. 11

(Prima adunanza - Consigliere anziano)

11.1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere maggiore di età. Detta adunanza va convocata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera dell'assemblea straordinaria che contiene la designazione

dei Consiglieri comunali di minoranza ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

11.2. Essa è riservata alla convalida degli stessi, nonché all'elezione del Presidente e degli Assessori.

11.3. La seduta è pubblica e a essa possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

11.4. Tanto per la convalida degli eletti, quanto per l'elezione diretta del Presidente e degli Assessori, si procede con votazione palese.

Art. 12

(Funzionamento)

12.1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente, al quale compete di fissare il giorno della seduta con raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o con inviti consegnati ai Consiglieri entro il medesimo termine. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta lasciata al dipendente o dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

12.2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

12.3. Nei casi di urgenza è necessario che l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno sia consegnato o comunicato telegraficamente almeno ventiquattro ore prima, ma in questo caso, se la maggioranza

dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

12.4. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano

almeno 1/3 dei membri arrotondato per eccesso. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

12.5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

12.6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare anche gli Assessori esterni, che però non concorrono a determinare il quorum strutturale. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di loro competenza, partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

12.7. Le deliberazioni consiliari vengono assunte di norma con votazione in forma palese, salvo le specifiche diverse disposizioni della legge, dello statuto o del regolamento.

Art. 13

(Ordine del giorno e consegna)

13.1. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente salvo nel caso di convocazione straordinaria, allorché la determinazione degli argomenti da discutere avviene su indicazione

dei Consiglieri che hanno promosso la seduta.

13.2. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo del Comprensorio montano, inviato ai Comuni che ne fanno parte e trasmesso al domicilio dei Consiglieri nei termini di cui al precedente articolo.

Art. 14

(Numero legale e verbalizzazione delle sedute)

14.1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

14.2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, debbono essere esclusi i consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.

14.3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

14.4. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi risultano eletti i consiglieri

che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

14.5. Di ogni seduta del Consiglio sono redatti a cura del Segretario del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

14.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente del Consiglio incaricato dal Presidente.

CAPO II

LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Art. 15

(Definizione)

15.1. La Giunta è organo di governo del Comprensorio montano ed i suoi componenti, denominati Assessori, la compongono insieme al Presidente del Comprensorio montano.

Art. 16

(La composizione della Giunta)

16.1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di 8 Assessori.

16.2. Gli Assessori possono essere eletti anche tra i cittadini residenti in uno dei Comuni associati non facenti parte del Consiglio comprensoriale o dei Consigli comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed aventi riconosciute doti di professionalità ed esperienza amministrativa da evidenziare all'atto della presentazione del documento programmatico.

Art. 17

(L'elezione della Giunta)

17.1. La Giunta, assieme al Presidente, è eletta dal Consiglio nella sua prima seduta successiva alla designazione

anche parziale dei Consiglieri di minoranza da parte della assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 7 e subito dopo la convalida degli eletti.

17.2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato presso il Segretario almeno cinque giorni prima della seduta e sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comprensorio montano, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

17.3. L'elezione avviene con voto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comprensorio e, dopo la seconda votazione, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, in seduta da tenersi entro il termine massimo di centoventi giorni che decorre dalla data della deliberazione della assemblea

straordinaria di cui al precedente articolo 7.

17.4. La Giunta entra in carica non appena la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva a norma di

legge.

Art. 18

(Il rapporto di fiducia e la mozione di sfiducia costruttiva)

18.1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

18.2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri

in carica presso il Comprensorio montano.

18.3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 19

(La votazione della mozione di sfiducia costruttiva)

19.1. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un Presidente

e di una Giunta in conformità a quanto previsto negli articoli precedenti.

19.2. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

19.3. La mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione.

19.4. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano d'età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.

19.5. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta che si svolge in forma pubblica, partecipando

alla discussione e, per il Presidente e gli Assessori aventi diritto, alla votazione.

19.6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 20

(Il Vicepresidente)

20.1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta e sostituisce il Presidente quando questi sia impedito ovvero assente e nel caso di vacanza dalla carica.

Art. 21

(La revoca degli Assessori)

21.1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, solamente su proposta motivata e scritta del Presidente.

21.2. La deliberazione di revoca può riguardare contestualmente anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta.

21.3. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

21.4. Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto.

Art. 22

(Le cause di ineleggibilità e incompatibilità)

22.1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

22.2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.

Art. 23

(La durata in carica e la surrogazione)

23.1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per il quinquennio di durata in carica del Consiglio che ha proceduto alla loro elezione e comunque fino al momento della loro sostituzione da parte dei nuovi eletti, salva l'applicazione della causa di decadenza di cui all'ultimo comma del successivo articolo 26.

23.2. Nel caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale da parte dell'Assessore, il Presidente

provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo evento da parte del Comune interessato, ai fini della surrogazione dell'Assessore cessato dalla carica.

23.3. Nel caso di impedimento temporaneo dell'Assessore, le funzioni vengono assunte dal Presidente ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito, dal Vice Presidente.

Art. 24

(Le competenze della Giunta)

24.1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che, dalla legislazione regionale

in materia e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario, ai Dirigenti o ai Responsabili dei servizi.

24.2. I criteri di esercizio del potere di nomina attribuito alla Giunta dalla legislazione regionale, in materia di responsabili degli uffici e dei servizi e di incarichi dirigenziali, sono fissati dal regolamento giuntale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tal fine la disciplina regolamentare si uniforma agli indirizzi stabiliti

dal presente statuto e dal Consiglio.

24.3. Per gli atti di competenza del Consiglio ai sensi del precedente articolo 8, spetta alla Giunta formulare la proposta da sottoporre all'approvazione consiliare.

Art. 25

(Le modalità di funzionamento)

25.1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

25.2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

25.3. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione.

25.4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alle sedute senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

25.5. Di ogni seduta della Giunta sono redatti a cura del Segretario del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

25.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente della Giunta incaricato dal Presidente.

Art. 26

(Le cause di decadenza della Giunta)

26.1. La Giunta decade nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia costruttiva di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

26.2. La Giunta decade altresì nel caso di dimissioni del Presidente ovvero di dimissioni di oltre la metà degli Assessori e la decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nei termini di cui al precedente articolo 17.

26.3. Ogniqualevolta sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei Sindaci componenti il Consiglio al momento della elezione della Giunta in carica, opera di diritto la decadenza della Giunta che ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nell'osservanza delle forme di cui al precedente articolo 17. A tal fine il Consiglio è convocato di diritto dal Consigliere anziano in seduta straordinaria.

Art. 27

(La decadenza dei singoli Assessori)

27.1. I singoli Assessori possono decadere dalla loro carica:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

27.2. La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 28

(Le dimissioni dell'Assessore)

28.1. L'Assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni.

28.2. Esse sono presentate al Presidente che ne informa il Consiglio affinché ne prenda atto e provveda contestualmente alla elezione di un nuovo Assessore, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

28.3. Le dimissioni sono revocabili fino a che il Consiglio non ne prenda atto.

Art. 29

(Le dimissioni degli Assessori e la decadenza della Giunta)

29.1. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà degli Assessori, l'intera Giunta decade e il Consiglio procede alla loro presa d'atto e alla contestuale elezione di un nuovo Presidente e della nuova Giunta,

entro 60 giorni dalla presentazione di dette dimissioni.

CAPO III

IL PRESIDENTE DEL COMPENSORIO

Art. 30

(Definizione)

30.1. Il Presidente è il rappresentante legale del Compensorio montano. Sovrintende alla direzione unitaria, politica, gestionale ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.

Art. 31

(La elezione e la durata in carica)

31.1. Ai fini dell'elezione e della durata in carica del Presidente si osservano le stesse modalità previste dal precedente articolo 17 per l'elezione della Giunta.

31.2. In caso di morte o di impedimento permanente, di decadenza per le cause di cui all'articolo 34 del presente statuto o di rimozione del Presidente in altri casi previsti dalla legge, le funzioni vengono provvisoriamente

assunte dal Vice Presidente, mentre il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per il rinnovo integrale della Giunta e del Presidente, entro 30 giorni dall'evento.

31.3. In caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale si provvede nelle medesime forme di cui al precedente comma, salva la successiva surrogazione del nuovo rappresentante del Comune interessato.

Art. 32

(Le attribuzioni del Presidente)

32.1. Il Presidente rappresenta legalmente il Compensorio montano, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell'Ente:

a) sovrintende all'attività politica, amministrativa e gestionale e all'esecuzione degli atti fruendo degli strumenti

programmatori nonché di verifica e di controllo specificatamente predisposti;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi

come attore o convenuto;

c) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione

amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

32.2. Nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio, il Presidente esercita il potere di nomina dei rappresentanti

del Compensorio ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. Spetta altresì al Presidente:

a) proporre, sentita la Giunta, le materie da trattare nelle sedute del Consiglio;

b) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

32.3. Il Presidente promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi e convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclude accordi con i soggetti privati interessati al fine di determinare

il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo

svoltosi in contraddittorio con soggetti privati.

32.4. Il Presidente adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto o il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi non abbia espressamente demandato alla competenza

del Segretario o dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi.

32.5. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di assumere ogni atto di competenza degli organi collegiali del Comprensorio, con obbligo di sottoporlo a ratifica nella prima seduta utile successiva.

Art. 33

(Le modalità di sostituzione del Presidente)

33.1. In caso di assenza o di impedimento non permanente del Presidente, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal Vice Presidente dal momento della comunicazione e fino alla cessazione della causa ostativa.

33.2. In caso di vacanza dalla carica, le funzioni spettanti al Presidente vengono assunte di diritto dal Vice Presidente fino alla rinnovazione della Giunta da parte del Consiglio.

Art. 34

(La decadenza del Presidente)

34.1. Il Presidente decade dalla carica nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di Consigliere, anche per la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale;

c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

d) per dimissione contemporanea di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta;

e) per approvazione della mozione di sfiducia di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 35

(Le dimissioni del Presidente)

35.1. Le dimissioni del Presidente sono consegnate al Segretario che, previa loro protocollazione, provvede a informare entro 15 giorni i Consiglieri.

35.2. Esse comportano la decadenza della Giunta.

35.3. Entro 60 giorni dalla loro presentazione, il Consiglio ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta; nel periodo intercorrente fra la presentazione e la presa

d'atto, le dimissioni sono revocabili.

35.4. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio provveda ai sensi del precedente comma, ne viene informato l'Assessore regionale per le autonomie locali per quanto di competenza.

CAPO IV

I CONSIGLIERI

Art. 36

(Funzioni)

36.1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e lo esercitano secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio e di presentare interrogazioni,

interpellanze e mozioni.

36.2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comprensorio montano e dalle aziende e dagli

enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, necessarie all'espletamento del proprio

mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

36.3. Il Presidente del Comprensorio montano o gli assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni, alle interpellanze e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel regolamento del Consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate nel regolamento del Consiglio.

Art. 37

(Gruppi consiliari)

37.1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari.

37.2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

37.3. I Consiglieri che non possano costituire un gruppo consiliare o che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo consiliare formano il gruppo misto.

37.4. Ciascun gruppo elegge un Presidente; in assenza del capogruppo, è considerato tale il vice capogruppo, ove indicato, o il Consigliere anziano di ciascun gruppo.

37.5. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, ove istituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite per il loro funzionamento.

Art. 38

(Conferenza dei capigruppo)

38.1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Comprensorio, che la presiede, e dai capigruppo dei singoli gruppi consiliari.

38.2. Spetta alla conferenza dei capigruppo:

- a) proporre al Presidente argomenti per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del Comprensorio;
- c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del Consiglio e dai regolamenti attuativi dello statuto.

Art. 39

(Dimissioni Consiglieri)

39.1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere elettivo avente a oggetto la rinuncia

alla carica, indirizzata al Presidente e al Comune di appartenenza.

39.2. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comprensorio montano nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

39.3. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri elettivi dimissionari, con separate deliberazioni,

seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, con le modalità di elezione stabilite dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, salvo diverso termine stabilito nel regolamento del Consiglio.

39.4. La deliberazione di surroga è comunicata al Consigliere interessato e al Comune di appartenenza.

Art. 40

(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri)

40.1. Non possono essere eletti Consiglieri del Comprensorio montano coloro che hanno liti pendenti con il Comprensorio montano e coloro che sono titolari di qualunque tipo di rapporto giuridico pendente con il Comprensorio montano.

40.2. I Consiglieri decadono dalla carica quando, successivamente all'elezione, sopravvenga una delle cause di incompatibilità previste dal comma precedente e il Consigliere non la elimini.

40.3. Le modalità di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

40.4. I Consiglieri elettivi, e quelli delegati in via continuativa ai sensi della legislazione regionale vigente in materia (articolo 13, comma 4 della legge regionale n. 33/2002), decadono altresì dalla carica qualora non

partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio senza addurre giustificato motivo oppure quando, per qualsiasi

ragione, cessino dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale nel Comune di appartenenza.

40.5. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche eventualmente ricoperte

in seno al Comprensorio montano.

40.6. A seguito della declaratoria di decadenza, adottata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri elettivi decaduti, con separate deliberazioni, secondo

le modalità previste dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dal deposito in segreteria della delibera nella quale viene dichiarata la decadenza, salvo diverso termine previsto dal regolamento del Consiglio.

40.7. In caso di sospensione del Consigliere elettivo dall'esercizio delle sue funzioni nei casi previsti dalla legge, il Consiglio procede alla sua sostituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

40.8. Se decade o viene sospeso un Consigliere delegato in via continuativa, gli subentra automaticamente il Sindaco delegante, il quale potrà successivamente procedere a delegare la rappresentanza ad altro Assessore

o Consigliere del proprio Comune.

TITOLO III

LE FUNZIONI

CAPO I

ATTRIBUZIONI

Art. 41

(Funzioni)

41.1. Spetta al Comprensorio montano l'esercizio associato delle funzioni amministrative proprie dei Comuni

o agli stessi conferite o delegate con legge statale o regionale, nonché la promozione dell'esercizio associato delle funzioni medesime.

41.2. Il Comprensorio montano è titolare di tutte le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane dalle leggi statali e regionali, e delle ulteriori funzioni proprie, individuate dalle leggi regionali.

41.3. Al Comprensorio montano spettano altresì tutte le funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione,

dalle Province e dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

41.4. In particolare il Comprensorio montano attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, ed esercita, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, le funzioni e i compiti amministrativi nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.

41.5. Al fine di realizzare le proprie finalità, il Comprensorio montano svolge o concorre a svolgere le seguenti funzioni di programmazione:

- a) adotta il programma triennale il quale, in conformità al piano regionale di sviluppo montano approvato dalla Regione, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano;
- b) provvede annualmente all'aggiornamento del programma triennale, in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria;
- c) redige annualmente il rapporto di attuazione del programma triennale, quale rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali;

d) concorre, attraverso la formulazione di proposte, alla definizione del piano triennale regionale di sviluppo montano e ai relativi aggiornamenti annuali.

Art. 42

(Delega e avvalimento)

42.1. In riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, il Comprensorio montano può essere destinatario di delega di funzioni da parte della Regione. La individuazione degli organi competenti

all'esercizio delle funzioni delegate, dei vincoli programmatici, delle modalità di esercizio e degli eventuali modelli dell'azione amministrativa, è effettuata nella legge regionale di delega o, in difetto, in un apposito provvedimento della Giunta regionale.

42.2. Sempre con riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, la Regione può avvalersi del Comprensorio montano per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva o consultive.

TITOLO IV

LA ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA

CAPO I

ATTIVITÀ PROGRAMMATORIE

Art. 43

(Programma triennale)

43.1. L'attività di programmazione del Comprensorio montano si definisce e si realizza in sintonia con il piano regionale di sviluppo montano e con i propri strumenti finanziari.

43.2. A tale scopo il Consiglio comprensoriale adotta un programma triennale, aggiornato annualmente, che, in conformità al piano regionale di sviluppo montano, deve contenere:

a) l'individuazione delle opere, degli interventi e degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo

socio-economico montano;

b) la definizione delle priorità delle opere e degli interventi.

43.3. Le indicazioni del programma debbono trovare riscontro nel Bilancio di previsione e nei documenti di programmazione dell'ente comprensoriale.

Art. 44

(Formazione ed approvazione)

44.1. Il programma triennale è predisposto nella fase progettuale a cura della Giunta.

44.2. La Giunta, in sede di formazione del programma, attiva forme di consultazione con i Comuni, associazioni,

enti e soggetti socio-economici presenti nel proprio territorio ai fini della individuazione e concertazione degli obiettivi.

44.3. Il programma triennale viene adottato dal Consiglio, contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria, con apposita deliberazione e quindi pubblicato al proprio Albo ed a quello di ciascuno dei Comuni associati. Entro 15 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il programma con le proprie eventuali controdeduzioni alla Regione che, con apposita deliberazione della Giunta

regionale, stabilisce le modalità e i termini di approvazione del programma medesimo.

44.4. L'attuazione del programma è oggetto di rapporto annuale che viene trasmesso, per gli effetti di legge, alla Regione, unitamente alle proposte per la formazione e/o l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano.

44.5. Il rapporto annuale e le proposte, predisposti a cura degli Uffici competenti, vengono deliberati dalla Giunta e quindi trasmessi alla Regione.

Art. 45

(Aggiornamento ed attuazione)

45.1. Il programma triennale viene aggiornato annualmente in relazione ad obiettive esigenze di variazione

e/o di adeguamento all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano, adottando lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I PRINCIPI

Art. 46

(Organizzazione strutturale)

46.1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti

dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni, in modo tale da assicurare l'esercizio più efficace ed efficiente delle funzioni e competenze attribuite e secondo il principio

della strumentalità della stessa rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

46.2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi contenuti nel presente statuto.

Art. 47

(Principi organizzativi)

47.1. Il Comprensorio informa l'organizzazione della propria struttura organizzativa ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro per processi, programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse disponibili,

secondo una logica di servizio;

b) riconduzione e unitarietà del sistema normativo di competenza;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche gestionali e metodologie di lavoro anche mediante l'introduzione di adeguate tecniche informative e di monitoraggio dell'attività svolta;

d) valorizzazione del concetto di capacità gestionale e realizzativa e sviluppo dell'unitarietà della gestione;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per processi e competenze,

funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità dell'organizzazione delle

strutture operative e mobilità del personale, anche mediante l'introduzione di procedure di natura civilistica;

f) valorizzazione dell'integrazione e della relazione tra unità operative e personale, nonché valorizzazione del principio della responsabilizzazione;

g) creazione in collaborazione con gli enti associati e gli altri Comprensori, di poli di servizi specializzati, diretti da figure professionali adeguate, anche attraverso l'utilizzo di personale degli enti stessi, al fine di

conseguire razionalizzazione delle strutture operative e garantire vantaggi sul piano sia gestionale che dell'erogazione dei servizi.

CAPO II IL DIRETTORE GENERALE

Art. 48

(Direttore generale)

48.1. Il Direttore generale, se nominato, rappresenta il massimo vertice dell'apparato gestionale del Comprensorio montano.

48.2. Le competenze attribuite al direttore generale sono le seguenti:

- attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
- sovrintendenza alla gestione dell'ente;
- perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

-- sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, e in assenza di essi, dei responsabili degli uffici e dei servizio;

-- predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

-- predisposizione della proposta di piano dettagliato degli obiettivi.

48.3. Le modalità di assunzione e/o di attribuzione dell'incarico, così come quella di ulteriori compiti, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comprensoriali, di competenza della Giunta comprensoriale.

48.4. Al Direttore generale possono essere conferite anche le funzioni di Segretario del Comprensorio.

CAPO III

IL SEGRETARIO

Art. 49

(Segretario)

49.1. Il Segretario, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni del Presidente e degli Organi Collegiali, cura l'istruttoria e la redazione

dei provvedimenti deliberativi, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

49.2. Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello generale che di specifico programma e/o progetto con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.

49.3. Adotta atti interni di carattere istituzionale ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato,

così come specificati nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

49.4. Il Segretario inoltre:

a) roga i contratti e gli atti nell'esclusivo interesse del Comprensorio montano;

b) svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente statuto, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o attribuitagli dal Presidente.

c) sovrintende e coordina i dirigenti, e in assenza di essi i responsabili dei servizi, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale.

49.5. La figura del Segretario deve essere prevista nella dotazione organica.

Art. 50

(Vice Segretario)

50.1. Il Comprensorio montano può individuare un Vice Segretario.

50.2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento

e subentrando nei periodi di sede vacante.

50.3. Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità attribuite al medesimo.

CAPO IV

LA DIRIGENZA

Art. 51

(Compiti del Dirigente)

51.1. Il Dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, assumendosene la piena responsabilità. Spettano al Dirigente tutti i compiti e l'adozione di atti previsti

dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

51.2. I rapporti tra organi di governo e Dirigente sono improntati ai principi di lealtà, cooperazione e strumentalità

dell'azione dirigenziale rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 52

(Il Responsabile di servizio)

52.1. Il Responsabile di servizio svolge i compiti di direzione e gestionali, anche a valenza esterna, relativi alla struttura coordinata, sulla base di quanto previsto dal presente statuto, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO V

INCARICHI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE

Art. 53

(Contratti a tempo determinato)

53.1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, di Responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, si potrà procedere mediante contratto a tempo determinato.

53.2. Gli incaricati dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

53.3. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi definirà le procedure applicative del presente articolo.

Art. 54

(Specifiche professionalità)

54.1. Per la definizione e la realizzazione di particolari e specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità

e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, l'Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni.

54.2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

54.3. La Giunta procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati.

CAPO VI

SERVIZI

Art. 55

(Rapporti con i Comuni associati)

55.1. Il Comprensorio montano assume l'organizzazione e la gestione di servizi e funzioni amministrative ad esso attribuiti dai Comuni associati.

55.2. L'affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con atto formale, previo accordo con il Comprensorio montano che precisi tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata.

TITOLO VI

LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 56

(Finanziamenti)

56.1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, il Comprensorio montano ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

56.2. La finanza del Comprensorio montano è costituita da:

- a) trasferimenti regionali;
- b) altre entrate, anche di natura patrimoniale;
- c) risorse per investimenti.

Art. 57

(Bilancio e programmazione finanziaria)

57.1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comprensorio montano si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

57.2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine stabilito dalla legge per ciascun anno solare.

57.3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

57.4. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

57.5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata e intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

57.6. Il bilancio è approvato dal Consiglio del Comprensorio montano con la maggioranza semplice dei Consiglieri votanti.

Art. 58

(Risultati di gestione)

58.1. I risultati di gestione attinenti alle entrate e ai costi sostenuti, vengono rilevati mediante contabilità analitica, nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

58.2. Il conto consuntivo deve essere deliberato nell'anno successivo dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

Art. 59

(Servizio di tesoreria)

59.1. Il Comprensorio montano si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

59.2. La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio su proposta della Giunta che acquisirà preventivamente le migliori condizioni da parte di idonei istituti bancari.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 60

(Revisione economica finanziaria)

60.1. Il Consiglio elegge a maggioranza semplice dei membri votanti il Collegio dei Revisori del conto.

60.2. Il Collegio dei Revisori viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

60.3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

60.4. Ai Revisori spettano i compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 61

(Funzioni e responsabilità dei revisori)

61.1. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto. Ha altresì

accesso agli atti e documenti del Comprensorio montano.

61.2. Ai Revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione,

attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

61.3. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti

della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario, di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

61.4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del Revisore si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 62

(Forme di controllo economico interno della gestione)

62.1. Con apposito regolamento sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione delle entrate e dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo,

indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni dei Revisori.

62.2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alla singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto

alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonché la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

62.3. La Giunta del Comprensorio attraverso l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) individua

i centri di costo ed attiva specifiche forme di rilevazione.

Art. 63

(Metodologia del controllo interno di gestione)

63.1. L'attuazione del controllo interno della gestione comprende le seguenti fasi:

a) la pianificazione;

b) la programmazione;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale e del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti nelle fasi programmate.

CAPO III

PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Art. 64

(Demanio e patrimonio del Comprensorio montano)

64.1. Il Comprensorio montano può disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della normativa vigente in materia.

64.2. La disciplina dei beni demaniali e patrimoniali formerà oggetto di apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio.

TITOLO VII

GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE

Art. 65

(Collaborazione con soggetti pubblici e privati)

65.1. Il Comprensorio montano può promuovere forme di cooperazione e/o di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'organizzazione e la gestione delle risorse socio-economiche presenti sul proprio territorio

in relazione alle proprie finalità istitutive ed agli obiettivi della propria programmazione avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento locale.

In particolare vengono favorite le forme di partecipazione dei soggetti privati, operanti sul territorio comprensoriale

e portatori di interessi socio-economici legati allo sviluppo del medesimo.

Art. 66

(Forme di gestione)

66.1. Il Comprensorio montano può programmare, organizzare e gestire le proprie iniziative ed attività socio-economiche secondo criteri imprenditoriali in grado di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle stesse.

L'assunzione e la scelta delle forme associative più idonee di intervento sono precedute da intese e/o accordi con le parti interessate che ne evidenziano gli aspetti procedurali, realizzativi, gestionali e finanziari con specifico

riguardo ai costi ed ai benefici attesi.

I modelli posti in essere, ai fini organizzativi e di esercizio, possono assumere le forme previste dall'ordinamento,

(Società di capitale; Convenzioni; ecc.) ma comunque compatibili e coerenti con le caratteristiche oggettive e le obiettive dimensioni dell'iniziativa.

TITOLO VIII

DIRITTI DEI CITTADINI;

GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 67

(I diritti dei cittadini)

67.1. Il comprensorio montano, al fine tutelare il cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni garantisce i seguenti diritti: diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione

al procedimento, diritti di consultazione e di controllo sociale, diritto a un trattamento equo e imparziale.

CAPO II

GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 68

(Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione al procedimento amministrativo)

68.1. Tutti gli atti del Comprensorio montano sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del Comprensorio

montano che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione

possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

68.2. Il regolamento assicura a tutti i cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, in conformità a quanto previsto dal presente statuto in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, garantendo la possibilità della loro partecipazione al procedimento amministrativo; assicura il diritto dei cittadini di accedere,

in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

68.3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il regolamento

assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano sul territorio del Comprensorio montano.

Art. 69

(Referendum consultivo)

69.1. Un numero non inferiore a un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, che rappresentino almeno n. 14 Comuni, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Comprensorio montano ha competenza deliberativa e riguardanti

gli interessi dell'intera comunità comprensoriale. Per determinare il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non sono computati quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

69.2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:

a) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni

o le questioni concernenti persone;

b) gli atti relativi al personale del Comprensorio montano e degli enti da esso dipendenti;

c) il regolamento del Consiglio;

d) i bilanci e i conti consuntivi;

69.3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita a uno o più referendum.

69.4. Il regolamento disciplina, in conformità alla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, la composizione e i compiti del comitato promotore, la composizione e il funzionamento del comitato di esperti competente a esprimere il giudizio di ammissibilità del referendum, i termini, le modalità e le garanzie per lo svolgimento del referendum e i tempi entro i quali il Consiglio può intervenire con propria

delibera per evitare l'indizione del referendum.

69.5. Il comitato di esperti di cui al comma 4 è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato a uno.

69.6. Il Presidente del Comprensorio montano, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum,

iscrive all'ordine del giorno del Consiglio il dibattito relativo.

Art. 70

(Istanze, petizioni e proposte)

70.1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati in uno dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, possono presentare al Presidente del Comprensorio montano istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comprensorio montano su questioni di interesse collettivo. Il Presidente è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

70.2. Un numero non inferiore a un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano e che rappresentino almeno n. 14 Comuni, le cui firme devono essere autenticate da un segretario comunale o da suoi delegati, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento,

l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio. Per determinare il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non sono computati quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Art. 71

(Forme associative)

71.1. Il Comprensorio montano favorisce l'attività di associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio, e sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento,

con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose,

di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

71.2. Il Comprensorio montano interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui al comma 1, predeterminandone criteri e modalità con regolamento.

Art. 72

(Diritto a un trattamento equo e imparziale)

72.1. L'accesso ai servizi pubblici del Comprensorio montano e la loro erogazione sono improntati al criterio di eguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e a quello di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

TITOLO IX

AUTONOMIA NORMATIVA: LO STATUTO E I REGOLAMENTI

CAPO I

LO STATUTO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 73

(Autonomia normativa)

73.1. Nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione e dalle successive disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 131/2003, il Comprensorio montano è titolare della potestà statutaria e regolamentare.

Art. 74

(Adozione e modifiche dello Statuto)

74.1. Lo statuto è approvato con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia; il regolamento del Consiglio può prevedere norme integrative sulle modalità di votazione.

74.2. Lo statuto può essere modificato, nelle forme del procedimento di adozione, su iniziativa della Giunta o di una frazione di consiglieri pari ad 1/3 arrotondato per eccesso dei componenti il Consiglio.

74.3. Lo statuto deve essere modificato, nelle forme del procedimento di adozione, per adeguarlo alle sopravvenute modificazioni della legislazione vigente in materia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta salvo diverso termine stabilito da quest'ultima.

74.4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 3, troverà comunque applicazione, per le parti incompatibili, la disciplina sopravvenuta.

CAPO II

I REGOLAMENTI

Art. 75

(Contenuto e materie)

75.1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, il Comprensorio montano può adottare regolamenti in tutte le materie di propria competenza e, in particolare, deve adottare i regolamenti per la disciplina delle seguenti materie:

- a) funzionamento del Consiglio comprensoriale;
- b) procedimento amministrativo, diritto di accesso e di informazione;
- c) organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale;
- d) concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse da associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio; disciplina dei contratti;
- e) contabilità.

Art. 76

(Adozione, entrata in vigore e modifiche)

76.1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio, con l'eccezione del regolamento sull'organizzazione

degli uffici, dei servizi e del personale, che è adottato dalla Giunta.

76.2. L'iniziativa regolamentare spetta alla Giunta, a 1/3 dei Consiglieri, arrotondato per eccesso, dei componenti

il Consiglio, da esercitarsi con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

76.3. Ogni disegno di regolamento è sottoposto, nei casi previsti dal regolamento del Consiglio, all'esame della eventuale commissione consiliare competente per materia o appositamente costituita ed è quindi esaminato

dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

76.4. Il regolamento stabilisce altresì i procedimenti abbreviati per i casi in cui sia stata dichiarata l'urgenza.

76.5. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei membri dell'organo deliberante, a eccezione del regolamento

del Consiglio e del regolamento che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo, il diritto di accesso e di informazione, che vengono adottati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

76.6. I regolamenti, immediatamente dopo l'adozione della delibera di approvazione, sono pubblicati nell'albo del Comprensorio montano ed entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello

della data della pubblicazione.

76.7. Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO X

LE NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 77

(Norme transitorie)

77.1 In fase di prima applicazione del presente Statuto, l'insediamento dei nuovi organi del Comprensorio di cui all'articolo 12 comma 1 della legge regionale 33/2002 dovrà avvenire, con le modalità previste dal presente

Statuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 78

(Norme di rinvio)

78.1 Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento

ed organizzazione dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, nonché le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.